



Polleggio, 11 giugno 2024

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

### **Il Municipio di Polleggio**

Richiamati:

- gli artt. 107 e 192 Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale di Polleggio (ROC);

### **ordina:**

#### **Art. 1 Scopo**

Prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del Sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

#### **Art. 2 Principio**

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio comunale è vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

#### **Art. 3 Obblighi**

I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli asciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione di orti e giardini o chiuderli ermeticamente;
- c) vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni di acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura,

- copertoni, canali di gronda, ecc.);
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
  - e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare.

Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano esclusi tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sifonate, ecc.

**Art. 4**  
**Inadempienza**

In caso di inadempienza agli obblighi all'art. 3 della presente ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, a eseguire trattamenti e a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

**Art. 5**  
**Contravvenzioni**

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art 145 e seguenti della LOC.

**Art. 6**  
**Provvedimenti**

Il Municipio direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Adottata con risoluzione municipale del 10 giugno 2024.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, dal 11 giugno all'11 luglio 2024.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione

**Per il Municipio**

Il Sindaco  
Igor Righini



Il Segretario  
Stefano Reali